

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3001 del 28/05/2026
Oggetto	Regolamento CE 1013/2006 e Regolamento (UE) 2024/1157 s.m. art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento. Notificatore e produttore: Igiene Ambientale Management SRL (I.A.M. Srl) Via Fondo Ausa, 16 Repubblica di San Marino (RSM). Notifica SM1260
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3149 del 28/05/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno ventotto MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: Regolamento CE 1013/2006 e Regolamento (UE) 2024/1157 s.m. art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a smaltimento.

Notificatore e produttore: Igiene Ambientale Management SRL (I.A.M. Srl) – Via Fondo Ausa, 16 Repubblica di San Marino (RSM).

Destinatario/impianto intermedio: Montieco Srl Via 2 Giugno 11/b Anzola Emilia (BO)

Operazione di smaltimento: Deposito Preliminare D15 "Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)" e successiva operazione di smaltimento finale **D9** presso Ambiente Mare Spa con sede legale ed impianto in Comune di Ravenna, località Marina di Ravenna, Via del Marchesato n. 35.

Notifica: SM 1260

Allegati: Itinerario, (Allegato 1)

Approvazione della notifica SM 1260

I. Decisione

1. La notifica SM 1260 per il trasporto dei seguenti rifiuti pericolosi:

codice EER:	16 10 01* Rifiuti liquidi acquosi contenenti sostanze pericolose
quantità totale:	700 tonnellate
tipo di imballaggio:	Cisterna
stato fisico:	Liquido
Codice di pericolosità	H12

Destinati all'impianto intermedio gestito dalla Società Montieco Srl Via 2 Giugno 11/b Anzola Emilia (BO) per essere sottoposti all'operazione di deposito preliminare D15, è approvata ai sensi dell'art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;

2. **la presente Decisione è valida fino al 14/04/2027;**

3. la presente Decisione non è trasferibile;

Pagina 1 di 5

4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione interessata nella procedura di notifica in oggetto; le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;
5. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità;
2. il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9 del documento di notifica e del documento di movimento serie SM 1260;
3. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
4. Gli automezzi di raccolta del rifiuto devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quanto possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;
5. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o incidenti. In tal caso il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
6. L'itinerario allegato alla notifica non può essere modificato, fatto salvo quanto indicato nel successivo Paragrafo III.

III. Avvertimenti

1. la presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto intermedio indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;

Pagina 2 di 5

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia - Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana

Via San Felice, 25 | CAP 40122 Bologna | centralino tel. +39 051 396211 | email: sgangemi@arpae.it - PEC bologna@pec.arpae.it

Sede legale: via Po 5, 40139 Bologna | tel. 051 6223811 | PEC dirgen@pec.arpae.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

3. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica;
4. I documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
5. ai sensi dell'art. 16 lettera b) del Regolamento CE n. 1013/2006 e s.m., il notificatore comunica preventivamente la data effettiva di inizio della spedizione inviando copia firmata del documento di movimento compilato, come indicato all'art. 16 lettera a) del medesimo regolamento, alle autorità competenti interessate ed al destinatario almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio.
6. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., Montieco Srl deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento degli stessi e certificare sotto la sua responsabilità, quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di smaltimento, e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti, l'avvenuto stoccaggio intermedio. A tal fine dovranno essere trasmessi al notificatore ed alle Autorità competenti di spedizione e di destinazione i documenti di movimento compilati alle caselle 18 e 19, dall'impianto intermedio gestito dalla società Montieco Srl.
7. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto intermedio deve farsi rilasciare all'impianto di smaltimento finale Ambiente Mare SpA., quanto prima e comunque non oltre un anno civile dalla data di consegna dei rifiuti, i certificati che attestano l'avvenuta operazione di smaltimento finale. Detti certificati, corrispondenti al modello allegato al dossier di notifica recante informazioni minime art. 15 e) reg. 1013/2006), dovranno essere trasmessi al notificatore ed alle Autorità competenti di spedizione e di destinazione, indicando le spedizioni alle quali detti certificati si riferiscono;
8. come indicato nel Contratto di smaltimento, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
 - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il smaltimento non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
 - il destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
9. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto.
10. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la presente Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;

- i rifiuti non siano smaltiti conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
11. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., e comunque fino all'avvenuto smaltimento presso gli impianti di destinazione finale notificati;

IV. Motivazioni

L'autorità competente di spedizione Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino ha trasmesso, con nota del 23/04/2026 rep. n. TTR 2026/0378 U, il dossier di notifica acquisito agli atti con PG. 75187 del 24/04/2026. Successivamente il dossier è stato integrato dall'Autorità di spedizione con nota PG 76741 del 27/04/2026.

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa allegata al dossier e le successive integrazioni non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 11 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. e alle motivazioni espresse dal notificatore.

La società Igiene Ambientale Management SRL di San Marino è in possesso di valida autorizzazione rilasciata con Delibera n. 16 del 29.03.2023 dalla Repubblica di San Marino alla gestione dei rifiuti notificati.

L'impianto di destinazione intermedio gestito da Montieco S.r.l. localizzato in Via II Giugno 11b, Anzola dell'Emilia (BO), è in possesso valida autorizzazione AIA n. DET-AMB-2021-5883 del 23/11/2021 rilasciata da ARPAE AACM Bologna. E' stato accertato che detta autorizzazione prevede il conferimento del rifiuto notificato.

Si richiama l'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e la Repubblica di San Marino per la gestione dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi, destinati al recupero e allo smaltimento ratificato con Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n°191 del 29/01/2019¹.

I diritti amministrativi per le procedure di notifica e per le attività di sorveglianza e controllo sulle importazioni di rifiuti in Italia che sono stati versati, di importo pari a 775,03 €, sono conformi all'allegato 4 al DM 370/98 e sono stati pagati mediante sistema pagoPa.

Sulla base della documentazione presentata e le motivazioni sopra richiamate si propone l'autorizzazione scritte alla spedizione ai sensi dell'art. 9 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.

¹ Ratificato tra le parti in data 26/10/2018 n° 2018/496

V. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per il Responsabile
Arpae Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana²
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana
Ing. Leonardo Palumbo³

L'incarico di Funzione
Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia
Salvatore Gangemi⁴
(lettera firmata digitalmente)⁵


² Richiamata la deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area in "Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana".

³ Richiamata la deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. DEL-2024-103 con cui è stato conferito all'Ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, e la successiva deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 7/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza 1/3/26, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae richiamate nella nota precedente.

⁴ D.D.G. n. 26/2024 del 13/03/2024 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (2024-2028) conferiti con DET-2024-406 del 29/05/2024 e DET-2026-144 del 26/02/2026.

⁵ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

PERCORSO PRINCIPALE



Da: Igiene Ambientale Management S.r.l. – Via Fondo Ausa 16 – Dogana (RSM)

A: Montieco S.r.l. – Via 2 Giugno 11/B – Anzola dell'Emilia (BO)

KM. 138 – h. 1,32.

PARTENZA: da sede Igiene Ambientale Management

Uscita dal confine: ROVERETA

Ingresso in Italia: CERASOLO AUSA

Prosegui su SS 72 Consolare Rimini San Marino

Ingresso Autostrada direzione Bologna

Uscita Autostrada: Bologna Borgo Panigale

Prosegui su SS 9 in direzione Via Emilia – uscita verso Anzola E/ Zona Industriale – svolta a sinistra per Via 2 Giugno

ARRIVO:

Via 2 Giugno 11/ B – impianto Montieco S.r.l.

PERCORSO ALTERNATIVO



Da: Igiene Ambientale Management S.r.l. – Via Fondo Ausa 16 – Dogana (RSM)

A: Montieco S.r.l. – Via 2 Giugno 11/B – Anzola dell'Emilia (BO)

KM. 162 – h. 2,6

PARTENZA: da sede Igiene Ambientale Management

Via IV Giugno, Via Cinque Febbraio dir. Str. del Marano a Faetano

Uscita dal confine: FAETANO

Via Mezzanotte – Ingresso Italia

Ingresso in Italia: CORIANO (RN)

Via Ausa/Strada Statale 72 Consolare Rimini San Marino/SS72

Ingresso A14 in direzione di SS 9 Via Emilia/SS9 a Bologna

Uscita Bologna Borgo Panigale per E45 verso Bologna/Borgo/Panigale/Firenze

Entra nella SS 9 Via Emilia/SS9 attraverso lo svincolo per Modena

SS 9 Via Emilia. - Via Emilia in direzione di Via 2 Giugno a Anzola dell'Emilia

ARRIVO: Via 2 Giugno 11/ B – impianto Montieco S.r.l.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.